



COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n. 17 – 81030
Tel. 0815026514/fax: 081.5026513

ORDINANZA N. 12 DEL 08 SETTEMBRE 2015

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 50 C.5. DEL D.LGS. 267/2000

IL SINDACO DEL COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

VISTE

le innumerevoli Ordinanze Commissariali, note e diffide alle Competenti Autorità che si sono susseguite nel tempo nei confronti della società destinataria della presente, volte ad eliminare le fonti di molestie olfattive ed emissioni odorigene intollerabili e pericolose per la salute pubblica e per la collettività, che qui si richiamano per farne parte integrante e sostanziale:

- Ordinanza Commissariale 09/11 del 16/06/2011
- Atto di diffida –Regione Campania prot. 534318 del 07/07/2011
- Atto di diffida –Regione Campania prot. 740892 del 28/10/2013
- Atto di diffida –Regione Campania prot. 486313 del 14/07/2015

VISTE

Le conclusioni delle campagne di monitoraggio analitico della qualità dell'aria nel comune di Gricignano di Aversa sviluppate dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e allegate nel Rapporto intermedio datato agosto 2015, a firma della prof. Maria Laura Mastellone, sviluppato nell'ambito del progetto di ricerca relativo all' "ANALISI DEL RISCHIO AMBIENTALE E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIDUZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO DI AREA PER IL COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA", dalle quali risulta:

- a) la presenza nell'aria di composti organici volatili la cui sorgente è individuata presso la stazione ferroviaria di Gricignano di Aversa;
- b) la concentrazione di composti organici solforati (mercaptani) supera di gran lunga (di 3-4 volte) le soglie odorigene creando malesseri e disturbi da inalazione. Essa è indice della presenza di fermentazione/putrefazione di sostanza organica umida ed è indice di presenza di altre sostanze (acido solfidrico, ammoniaca) a bassa soglia odorigena e irritanti per le mucose;
- c) la concentrazione di toluene, e in generale dei composti aromatici, risulta superiore a quella di altre città italiane ($18.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vs $6,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ben più urbanizzate ed industrializzate, fino a livelli pericolosi per la salute umana e non spiegabili con il solo traffico veicolare;
- d) la presenza di 1,2 dicloropropano nell'aria della zona industriale è indice di rilascio in atmosfera e/o in fogna di tale solvente organico-clorurato cancerogeno e pericoloso per la salute umana.

CONSIDERATO

Che l'emissione di composti odorigeni sgradevoli all'olfatto e capaci di recare malessere e disturbi di lieve-media entità (nausea, gastroenterite, congiuntivite, allergie, ...) è inequivocabilmente localizzata nei pressi della stazione di Gricignano e che tali sostanze sono prodotte dalla fermentazione di rifiuti organici putrescibili stoccati per lungo tempo o lavorati con metodi che provocano il rilascio del colaticcio;

Che la necessità di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini del comune, che hanno segnalato l'intollerabile situazione anche mediante la raccolta di 2300 firme e l'istituzione di comitati, nelle more di un auspicato intervento dell'autorità regionale, diffidata più volte ad intervenire in maniera risolutiva in merito all'attività insalubre della ECOTRANSIDER S.R.L., non è più procrastinabile ed è urgente;

RITENUTI

Sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ed in particolare rilevato sussistente "un caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui all'art. 50 del d.lgs. 267/2000, che presenta i caratteri della imminenza

Visti gli artt. 21 bis e ter della l. n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTA

La propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle more dell'auspicato intervento da parte della Regione ex art. 50 c. 5 e 6 del d.lgs. 267/2000, che dispone "in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

La sospensione immediata delle attività di stoccaggio e/o trattamento della frazione umida dei rifiuti codice CER: 200108, 200201 espletata in zona A.S.I., Via della Stazione, Località Pioppo Lungo alla Ditta ECOTRANSIDER S.R.L.

Di interdire l'esercizio di qualsiasi attività di stoccaggio e/o trattamento della frazione organica putrescibile dei rifiuti urbani con i seguenti codici CER: 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, 200201 (Rifiuti biodegradabili), per il tempo necessario alla totale eliminazione dalla fonte delle esalazioni odorigene pericolose e dannose per la salute pubblica della intera collettività.

CHIEDE

A tutti gli Enti e le Agenzie preposte al controllo della gestione delle attività industriali con riferimento agli scarichi in aria ed in fognatura e/o corpo recettore di verificare l'origine della presenza di solventi organici (tra cui il 1,2 dicloropropano, benzene, toluene) al fine di rimuoverne l'emissione;

Il presente atto è immediatamente efficace.

La locale stazione dei Carabinieri, la locale Polizia Municipale sono incaricati di dare esecuzione al presente provvedimento.

Di comunicare altresì la presente ordinanza:

- **all'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;**
- **alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord**
- **all'ASL CE – Dipartimento di Prevenzione;**

- all'ASL CE-Distretto sanitario n. 18;
- all'ARPAC – Dipartimento di Caserta;
- alla Regione Campania - Dipartimento della salute e Risorse Naturali – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- al Consorzio A.S.I. di Caserta;
- alla Provincia di Caserta – Settore Ambiente ed Ecologia – Gestione integrata dei rifiuti;

AVVERTE

Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della l. n.241/90 che il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per le notifiche agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati avente carattere cautelare e urgente sono immediatamente efficaci. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Tar competente nel termine di 60 giorni o dinanzi al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, perché ne abbiano piena e legale scienza ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

- **ECOTRANSIDER S.R.L. Via della Stazione, Località Pioppo Lungo, Zona A.S.I., Gricignano di Aversa (CE)**
- **Al Responsabile dell'Albo Pretorio perché ne curi l'affissione;**
- **Agli Enti in indirizzo**

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita secondo norma di legge in materia, ivi compresi i reati che si configurano nel caso in specie.

IL SINDACO

Dott. Andrea Moretti